NORME PER IL DISTACCO TEMPORANEO DI PERSONALE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. unico

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675, puo' richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Versione in vigore dal 11 agosto 1982, non più in vigore dal 3 novembre 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Estremi	Legge 22 luglio 1982, n. 472
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-distacco-temporaneo-di-personale-presso-il-ministero-del/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it